

N. R.G. 8629/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di MODENA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

SENTENZA  
n. 2259  
in data 28.12.17  
Nr. Ord. 8740/17  
Nr. Imp. 8629/17

*Oppello; Divorzi  
cognito*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Gin Tibaldi  
dott. Giuseppe Pagliani  
dott. Sira Sartini

Presidente  
Giudice  
Giudice op Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8629/2017 2017 a norma dell'art. 4, c. XVI, L. 1.12.1970 n. 898 promossa da:

con il patrocinio dell'avv.  
CASALE GIANNI, elettivamente domiciliato in VIA VANDELLI 31 41051  
MONTALE RANGONE presso il difensore avv. CASALE GIANNI

E

con il patrocinio dell'avv.  
TEDESCHI ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA P. BORSELLINO N. 2 42100  
REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. TEDESCHI ANDREA

Ricorrenti

con l'intervento del Pubblico Ministero

avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio

sulle seguenti conclusioni

per entrambe le parti:

pagina 1 di 7







5) Gli istanti dichiarano che ogni vicenda economica progressa è stata tra loro definita e risolta e che pertanto oggi come oggi nessuno dei due è debitore e/o creditore di alcuna somma e/o bene l'uno nei confronti dell'altro.

Gli istanti dichiarano altresì di essere autosufficienti e quindi di rinunciare a qualsivoglia assegno e/o richiesta economica l'uno nei confronti dall'altro connessa allo scioglimento del matrimonio.

6) Al fine di facilitare la gestione delle problematiche che possano riguardare la prole e per facilitare la gestione della conflittualità genitoriale le parti si dichiarano concordi nell'aderire al **PROGETTO ANTHEA** e ad utilizzare la relativa applicazione telematica in modo esclusivo per qualsiasi comunicazione che possa riguardare i minori e ben consapevoli che tutte le comunicazioni che intercorreranno tra essi potranno essere oggetto di produzione documentale rappresentando prova ineluttabile ed incontestabile dalle parti, così come adeguatamente loro edotto in sede di adesione al progetto stesso. Il mancato uso dell'applicazione non potrà essere oggetto di giustificazione alcuna e potrà essere liberamente valutato dal magistrato in caso di decisioni che derivino da atti e procedimenti attivati a seguito di insorta conflittualità tra i genitori successivamente.

E' parte integrante del presente accordo il documento che illustra il Progetto in questione e che le parti dichiarano di avere precedentemente letto comprendendo il vero scopo del progetto e di cui ne approvano le finalità e le modalità di gestione.



*Le parti concordano che il costo annuo dell'abbonamento della somma complessi di euro 50 oltre ad Iva, rimarrà a carico della sig.ra*

*la quale si impegna allo scarico dell'applicazione ed alla sua attivazione comunicando al sig. Quaranta Antonio le credenziali di accesso. Anche i successivi rinnovi annuali rimarranno sempre a carico del stessa.*

*7) Le parti dichiarano che l'assistenza procuratoria sarà sostenuta dalle parti in via totalmente autonoma per quanto riguarda ognuna il proprio legale.*



**per il Pubblico Ministero:**

pronunciare lo scioglimento del matrimonio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Fondata è la domanda di divorzio affidata al ricorso congiunto depositato in data 13.11.2017.

Come risulta dai documenti prodotti, il 13.12.2011 i coniugi erano comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Modena in funzione della separazione personale, successivamente sancita dallo stesso Tribunale con decreto di omologa del 21.12.2011.

Peraltro, nessuna delle parti eccepisce che la separazione sia stata interrotta.

A tale stregua, deve ritenersi accertato che, al momento della proposizione del ricorso per divorzio, la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per almeno sei mesi dalla loro comparizione davanti al Presidente del Tribunale e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.

Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898/artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto in Formigine (MO) in data 17.9.2005.

Peraltro, ben possono venire recepite le condizioni concordate dalle parti, in quanto non contrarie a legge e nell'interesse della prole.

Nulla sulle spese.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Modena,  
definitivamente provvedendo:

1) **pronuncia** lo scioglimento del matrimonio contratto in Formigine (MO) in data 17.9.2005 da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

2) **ordina** all'ufficiale dello stato civile del Comune di \_\_\_\_\_ di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, Atto n. 22, Parte I;

pagina 6 di 7



3) dispone in conformità alle condizioni contenute nelle conclusioni trascritte.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data  
6 dicembre 2017.

Il Giudice op Relatore  
dott. Sira Sartini



Il Presidente  
dott. Angelo Gin Tibaldi



Deposito in Cancelleria  
e pubblicazione in forma di legge  
28 DIC. 2017  
CANCELLIERE  
CA3 MARCELLA EMERSONE  
10000 MARCELLA EMERSONE

